Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 14 luglio alle ore 12,00 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Taha Moheddin Marouf, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Iraq.

(7078)

Martedì 14 luglio alle ore 12,15 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Shardul Schmser Rana, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Nepal.

(7077)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **525**.

Erezione in ente morale della fondazione « Casa del ragazzo », con sede in Foligno.

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la fondazione « Casa del ragazzo », con sede in Foligno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 151. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **526**.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione universitaria Milziade Tirandi », con sede in Brescia.

N. 526. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione universitaria Milziade Tirandi », con sede in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 161. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1970, n. **527**.

Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare una porzione di immobile.

N. 527. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 100.000.000 la porzione di immobile costituita dall'intero primo piano con annesso locale sottostante al piano terra di un fabbricato sito in Roma alla via Buonarroti, 18, accampionato alla partita 195092 del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Roma, di proprietà della « Rampelli Bruno - Società in accomandita semplice di Lotti Fernando », come da rogito dott. Giovanni Ginanneschi dell'11 aprile 1969, repertorio n. 32102.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 165. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1970, n. **528**.

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ad acquistare un immobile.

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale del Banco di Roma viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 624.000.000 l'immobile costituito da sei piani fuori terra oltre due piani cantinati e locali per la portineria sito in Milano alla via Scarlatti, 31, distinto nel nuovo catasto edilizio di Milano dal mappale 151, foglio n. 269, di proprietà della E.C.C.E. - Ente cooperativo case economiche - S.p.a., come da rogito dott. Danilo Cipollone, repertorio n. 2982.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 164. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **529**.

Autorizzazione alla fondazione « Eredità Marco Roncioni », con sede in Prato, ad accettare un legato.

N. 529. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Eredità Marco Roncioni », con sede in Prato, viene autorizzata ad accettare un legato, avente ad oggetto la proprietà di un quartiere sito in Prato in via Montegrappa n. 2, disposto in favore della dipendente biblioteca dall'avv. Giuseppe Campani con testamento olografo datato 14 febbraio 1960, pubblicato dal dott. Gianfranco Spighi, notaio in Prato, in data 14 ottobre 1960, repertorio n. 18564, registrato il 26 stesso mese n. 759, vol. 127 all'ufficio atti pubblici di Borgo San Lorenzo (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 155. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1970, n. **530**.

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla defunta Ceradelli Pia vedova Pescetto, con testamento olografo del 10 agosto 1957, pubblicato per atto notaio Antonio Rezia il 21 gennaio 1969, consistente nella somma di L. 1.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 160. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Zuccherificio e Raffineria di S. Agata di Mugello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Zuccherificio e Raffineria di S. Agata di Mugello (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridoto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Zuccherificio e Raffineria di S. Agata di Mugello (Firenze) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6985)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Ancona è costituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

Presidente:

Serrini prof. Giuseppe, presidente dell'amministrazione provinciale di Ancona.

Componenti:

Castellucci dott. Gregorio, assessore alla sanità della provincia di Ancona;

Cappuccilli dott. Pasquale, medico provinciale di Ancona;

Paolucci prof. Salvatore, ufficiale sanitario del comune di Ancona;

Rendola ing. Homs, provveditore regionale alle opere pubbliche delle Marche;

Rogano ing Alberto capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile delle Marche;

Calisti dott. Guido, direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ancona;

Isidoro dott. Renato, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ancona;

Ricci cap. Bernardino, esperto meteorologo;

Cuomo ing. Salvatore, ispettore di zona dei vigili del fuoco di Ancona;

Catano ing. Stefano, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ancona;

Bazzolo ing. Giorgio, direttore reggente della sezione delle Marche dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Mazzetti dott. Angelo Gabriele, ispettore medico presso l'ispettorato regionale del lavoro delle Marche;

Marchetti dott. Antonio, rappresentante delle provincie delle Marche;

Monina geom. Guido, assessore all'igiene del comune di Ancona, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Sparapani avv. Enrico, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Ciriaco prof. dott. Nazareno, esperto designato dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

Segretario:

Mastroianni dott. Domenico, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1969 graverà sul capitolo 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 1.000.000 (un milione). Per gli anni 1970 e 1971 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato e per pari importo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1970
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 154

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Stabilimento tipografico dei Comuni di S. Sofia di Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimento tipografico dei Comuni di S. Sofia di Romagna (Forlì), ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 9 maggio 1969 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Stabilimento tipografico dei Comuni di S. Sofia di Romagna (Forlì);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimento tipografico dei Comuni di S. Sofia di Romagna (Forlì);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 9 maggio 1969 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Stabilimento tipografico dei Comuni di S. Sofia di Romagna (Forlì), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 15 settembre 1969, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato
GAVA

(6984)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 595 del 6 aprile 1963, con il quale vennero nominati, per la durata di un triennio, i membri del Comitato regionale dell'albo per la Basilicata;

Visto il decreto ministeriale n. 1841 del 5 aprile 1967, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Basilicata costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Santopietro dott. ing. Mario, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Cacia dott. Prospero, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Nesti dott. Vittorio, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Di Trapani dott. ing. Amedeo, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Coppola dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Conti dott. ing. Francesco, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Sacchetti dott. Alessandro, in rappresentanza della pubblica istruzione;

Puglisi ing. Salvatore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Esposito ing. Francesco, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Conte ing. Fiorenzo, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Barnaba dott. Emanuele, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Calderini ing. Italo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Margiotta col. Gaetano, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Amico dott. ing. Giulio, in rappresentanza della Azienda nazionale autonoma strade;

Vomero dott. Omero, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Potenza ing. Michele, designato dall'Associazione generale delle cooperative italiane;

Claps geom. Vincenzo, designato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Fantozzi geom. Luigi, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Guadagno prof. Ferdinando. designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Munari ing. Franco, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Scasciamacchia Cosimo, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Cerverizzo geom. Nicola, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Tucci dott. ing. Giuseppe, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Somma dott. Fausto, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Scutari Donato, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Galella Giovanni, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Chetti Francesco, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori ed affini F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Pastore Angelo, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Tammone Luigi, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno, edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1970
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 119

(6912)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della Società artistico vetraria di Altare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la Società artistico vetraria di Altare (Savona) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società artistico vetraria di Altare (Savona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato
GAVA

(6982)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1970.

Revoca del decreto ministeriale 20 giugno 1968 concernente l'assoggettamento del personale italiano dipendente dal consolato generale del Libano alle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal consolato generale del Libano tendente ad ottenere la revoca del decreto ministeriale 20 giugno 1968, che ha assoggettato il personale italiano dipendente alle norme sugli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data 21 giugno 1968 e agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è revocato il decreto ministeriale 20 giugno 1968, che ha assoggettato il personale italiano dipendente dal consolato generale per il Libano alle norme sugli assegni familiari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(7064)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 7 marzo 1970, n. 48492/69, con il quale l'amministrazione provinciale di Udine ha deliberato di proporre la classificazione della strada comunale « del ponte Cormino » dalla strada statale numero 463 « del Tagliamento » presso San Daniele del Friuli a Cimano ed attraverso il fiume Tagliamento fino alla strada provinciale « di Forgaria » a Samp Cormino, della lunghezza di km. 7+950;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 giugno 1970, n. 922, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4, lettere *b*) e *d*) della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, della lunghezza di km. 7+950 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(6986)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1970.

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Avellino dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1950, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Avellino fu autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate in Avellino, via Vasto n. 6, con succursale in Atripalda, via Manfredi n. 1;

Vista l'istanza in data 31 marzo 1970 con la quale il Consorzio agrario provinciale di Avellino chiede la revoca della suddetta autorizzazione;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Avellino, via Vasto n. 6, con succursale in Atripalda, via Manfredi n. 1, concessa al consorzio agrario provinciale di Avellino con decreto ministeriale 11 ottobre 1950.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Avellino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(6987)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 novembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6983)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1970.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTLIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » di Parma ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio, ai sensi dell'art. 9 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, è composto dei seguenti membri:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

il presidente della stazione sperimentale per l'industria delle Conserve alimentari;

il direttore della stazione sperimentale per l'industria delle Conserve alimentari;

Gandolfi dott. Alfonso, in rappresentanza del comune di Parma;

Pescatori Primo, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Parma;

Bilzi rag. Renzo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Frati dott. Francesco, Rodolfi cav. uff. Lucio e Cecchi rag. Adolfo, in rappresentanza degli industriali;

Dall'Aglio geom. Guido, in rappresentanza dei commercianti.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1970

Il Ministro: GAVA

(6913)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Revoca del divieto temporaneo di navigazione nello stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto ministeriale in data 21 marzo 1970, pubblicato in data 30 aprile 1970 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerate le circostanze eccezionali sopravvenute durante i lavori predisposti dall'Ente nazionale per la energia elettrica al fine di realizzare nello stretto di Messina la tesatura di una seconda terna di conduttori e la sostituzione di un conduttore della terna preesistente;

Tenuto conto che, a causa delle suddette circostanze, i lavori sono stati sospesi e, pertanto, sono venuti a mancare i motivi di ordine pubblico per i quali fu disposta con il decreto di cui innanzi l'interdizione totale della navigazione nello stretto di Messina;

Decreta:

E' revocata l'interdizione totale della navigazione nello stretto di Messina, prevista per i seguenti periodi del corrente anno 1970:

dalle ore 0,6 del 24 luglio alle ore 20 del 26 luglio;
dalle ore 0,6 del 28 luglio alle ore 20 del 4 agosto.

In tali periodi la navigazione nello stretto è parzialmente interdetta.

I comandanti dei porti di Reggio Calabria e di Messina provvederanno a stabilire con ordinanza, ciascuno nell'ambito della propria competenza, le modalità e le condizioni per il transito delle navi durante i suddetti periodi di interdizione parziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(7330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7165)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7150)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante del piano di zona del comune di Andorno Micca

Con decreto provveditoriale n. 1339/URB. in data 25 giugno 1970, è stata approvata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, la variante del piano delle zone da destinarsi alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel comune di Andorno Micca.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica a ciascun proprietario degli immobili interessati dalla variante del piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6865)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 166, è respinto il ricorso proposto dal segretario del ruolo degli uffici del lavoro sig. Franchini Giulio avverso l'art. 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1967 con il quale gli è stato negato l'equo indennizzo per l'infermità riconosciuta con l'art. 1 dello stesso decreto come contratta per causa di servizio, trattandosi di manifestazione di un unico processo morboso a suo tempo indennizzato.

(6880)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in località « Pineta comunale di Cervia »

Con decreto ministeriale 6 luglio 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, numero 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella pineta comunale di Cervia (Ravenna) della estensione di ha. 180 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: est: lottizzazione Milano Marittima; nord: via Nullo Baldini; ovest: riserva di caccia Bassona, ferrovia Ferrara-Rimini, stabilimento Terme, via G. Di Vittorio; sud: via G. Di Vittorio, limite zona pinetana e lottizzazione Milano Marittima.

(6815)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970 al registro n. 6, foglio n. 377, è respinto il ricorso straordinario presentato dal prof. Silvio Marucco di Torino, per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 541 adottata il 31 luglio 1967 dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per porre termine all'incarico di direttore del laboratorio chimico-merceologico presso la borsa merci di Torino, a suo tempo conferito al prof. Silvio Marucco medesimo.

(6867)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7153)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.023.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7154)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.499.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7155)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7156)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7157)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Leni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.875.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7158)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7159)

Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.997.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7160)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.697.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7161)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.007.649, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotentenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7162)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 254, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario dei signori Chersano Massalin Maria, nata a Neresine (Pola) il 12 marzo 1899; Chersano Giovanna, nata a Neresine (Pola) il 15 settembre 1920 e Chersano Antonio, nato a Neresine (Pola) il 14 marzo 1922, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava.

(6881)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario della signora Maria Frilli ved. Todero, nata a Firenze l'8 settembre 1897, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(6885)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 258, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario del signor Giuseppe Antonini, nato a Buie d'Istria l'8 aprile 1891, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(6887)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 259, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario del signor Nazario Cociani, nato a Capodistria l'8 giugno 1894, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(6888)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 261, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario dei signori Liberale Costantini, nato a Rovigno d'Istria il 24 luglio 1900, e Margherita Budicin in Costantini, nata a Rovigno d'Istria il 9 ottobre 1898, proposto avverso il provvedimento di indennizzo concernente i beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava.

(6889)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 260, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario della signora Maria Pungetti ved. Milani, nata a Bologna il 18 febbraio 1887 e Ornella Milani in Vio, nata a Bologna il 22 giugno 1909, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava.

(6890)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 262, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario della signora Mira Soletti, nata a Lussimpiccolo il 9 gennaio 1908, proposto avverso il provvedimento di indennizzo concernente i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(6891)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 257, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario della signora Erminia Brandolin in Brandolin, nata a Cormons (Gorizia) il 29 maggio 1892, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(6886)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 263, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla signora Antonia Toffetti ved. Fioravanti, nata a Dignano d'Istria il 10 ottobre 1892, proposto avverso il provvedimento di indennizzo concernente i beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava.

(6892)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 255, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario dei signori Antonio Belich e Ida Belich in Aita, quali eredi di Caterina Betizza in Belich, nata a Spalato il 10 gennaio 1886, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava.

(6893)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1970, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 241, è stato respinto il ricorso straordinario della signora Attilia Citter ved. Rutter, nata a Trieste l'11 febbraio 1882, proposto avverso il provvedimento di indennizzo concernente i beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava.

(6894)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 22 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,10	629,10	629,12	629,04	629 —	629,10	628,90	629,04	629,10	629,10
Dollaro canadese	608,90	608,95	609,50	609,40	608,10	609,10	608,92	609,40	609,10	609 —
Franco svizzero	146,20	146,25	146,35	146,33	146,25	146,28	146,32	146,33	146,27	146,29
Corona danese	83,89	83,89	83,90	83,89	83,85	83,89	83,885	83,89	83,89	83,90
Corona norvegese	88 —	88,01	88,05	88,03	88,10	88,01	88,02	88,03	88,01	88 —
Corona svedese	121,24	121,24	121,32	121,28	121,35	121,26	121,25	121,28	121,26	121,25
Fiorino olandese	174,48	174,55	174,75	174,74	174,65	174,68	174,69	174,74	174,67	174,60
Franco belga	12,67	12,677	12,6825	12,676	12,67	12,67	12,674	12,676	12,67	12,67
Franco francese	114,04	114,03	114,10	114,075	114 —	114,05	114,06	114,075	114,05	114,05
Lira sterlina	1502,85	1502,30	1503 —	1502,65	1502,25	1502,50	1502,25	1502,65	1502,50	1502,85
Marco germanico	173,24	173,27	173,36	173,265	173,25	173,28	173,27	173,265	173,28	173,30
Scellino austriaco	24,37	24,37	24,38	24,38	24,35	24,37	24,378	24,38	24,37	24,34
Escudo portoghese	21,98	22 —	21,98	21,975	22 —	21,99	21,97	21,975	21,96	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,043	9 —	9,04	9,045	9,043	9,04	9,03

Media dei titoli del 22 luglio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,625
Redimibile 3,50 % 1934	97,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	73,475
» 5 % (Ricostruzione)	81,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,425
» 5 % (Città di Trieste)	76,425
» 5 % (Beni esteri)	72 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,325
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 luglio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,97
Dollaro canadese	609,16
Franco svizzero	146,325
Corona danese	83,887
Corona norvegese	88,025
Corona svedese	121,265
Fiorino olandese	174,715
Franco belga	12,675
Franco francese	114,067
Lira sterlina	1502,45
Marco germanico	173,267
Scellino austriaco	24,379
Escudo portoghese	21,972
Peseta spagnola	9,044

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970, a norma dei Regolamenti C E E. n. 799/70, n 880/70, n 925/70 e n. 988/70, ai prodotti di cui all'art 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-5-70 al 14-5-70	dal 15-5-70 al 21-5-70	dal 22-5-70 al 28-5-70	dal 29-5-70 al 31-5-70	dal 1°-5-70 al 14-5-70	dal 15-5-70 al 21-5-70	dal 22-5-70 al 28-5-70	dal 29-5-70 al 31-5-70
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	593,10 (1)	593,10 (1)	593,10 (1)	593,10 (1)	518,10 (1)	518,10 (1)	518,10 (1)	518,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.242,50	6.242,50	6.242,50	6.242,50	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
11.01-D	12	Farina di avena	5.246,85	5.246,85	5.246,85	5. 46,85	4.934,35	4.934,35	4.934,35	4.934,35
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.693,10	4.693,10	4.693,10	4.693,10	4.380,60	4.380,60	4.380,60	4.380,60
	18	II. altra	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.482,50	2.482,50	2.482,50	2.482,50
11.01-F	22	Farina di riso	2.819,35	2.819,35	2.819,35	2.819,35	2.663,10	2.663,10	2.663,10	2.663,10
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.806,85	2.806,85	2.806,85	2.806,85
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.733,75	2.733,75	2.733,75	2.733,75
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	5.640,60	5.640,60	5.640,60	5.640,60	5.328,10	5.328,10	5.328,10	5.328,10
	012	III. di orzo	6.242,50	6.242,50	6.242,50	6.242,50	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	015	IV. di avena	5.246,85	5.246,85	5.246,85	5.246,85	4.934,35	4.934,35	4.934,35	4.934,35

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-5-70 al 14-5-1970	dal 15-5-70 a 21-5-70	dal 22-5-70 al 28-5-70	dal 29-5-70 al 31-5-70	da 1°-5-70 al 14-5-70	dal 15-5-70 al 21-5-70	dal 22-5-70 al 28-5-70	dal 29-5-70 al 31-5-70
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:								
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:								
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.693,10	4.693,10	4.693,10	4.693,10	4.380,60	4.380,60	4.380,60	4.380,60
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.128,10	1.128,10	1.128,10	1.128,10	815,60	815,60	815,60	815,60
	025	b. altri	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.482,50	2.482,50	2.482,50	2.482,50
	028	VI. di riso	2.819,35	2.819,35	2.819,35	2.819,35	2.663,10	2.663,10	2.663,10	2.663,10
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.806,85	2.806,85	2.806,85	2.806,85
	038	IX. di sorgo o di durra	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.733,75	2.733,75	2.733,75	2.733,75
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):								
	045	I. di frumento	5.366,25	5.366,25	5.366,25	5.366,25	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
	048	II. di segala	4.093,10	4.093,10	4.093,10	4.093,10	3.936,85	3.936,85	3.936,85	3.936,85
	052	III. di orzo	5.427,50	5.427,50	5.427,50	5.427,50	5.271,25	5.271,25	5.271,25	5.271,25
		IV. di avena:								
	055	a. avena spuntata	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.796,25
	058	b. altra	4.542,50	4.542,50	4.542,50	4.542,50	4.386,25	4.386,25	4.386,25	4.386,25
	062	V. di granturco	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.893,75	3.893,75	3.893,75	3.893,75
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	4.559,35	4.559,35	4.559,35	4.559,35	4.403,10	4.403,10	4.403,10	4.403,10
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.444,35	4.444,35	4.444,35	4.444,35	4.288,10	4.288,10	4.288,10	4.288,10
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	6.424,35	6.424,35	6.424,35	6.424,35	6.268,10	6.268,10	6.268,10	6.268,10
	082	II. di segala	4.892,50	4.892,50	4.892,50	4.892,50	4.736,25	4.736,25	4.736,25	4.736,25
	085	III. di orzo	8.548,75	8.548,75	8.548,75	8.548,75	8.236,25	8.236,25	8.236,25	8.236,25
	088	IV. di avena	4.542,50	4.542,50	4.542,50	4.542,50	4.386,25	4.386,25	4.386,25	4.386,25
	092	V. di granturco	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.893,75	3.893,75	3.893,75	3.893,75
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	4.559,35	4.559,35	4.559,35	4.559,35	4.403,10	4.403,10	4.403,10	4.403,10
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.444,35	4.444,35	4.444,35	4.444,35	4.288,10	4.288,10	4.288,10	4.288,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-70 al 14-5-70	Paesi terzi dal 15-5-70 al 21-5-70	Paesi terzi dal 22-5-70 al 28-5-70	Paesi terzi dal 29-5-70 al 31-5-70	SAMA e PTOM dal 1°-5-70 al 14-5-70	SAMA e PTOM dal 15-5-70 al 21-5-70	SAMA e PTOM dal 22-5-70 al 28-5-70	SAMA e PTOM dal 29-5-70 al 31-5-70
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	108	I. di frumento	4.151,85	4.151,85	4.151,85	4.151,85	3.995,60	3.995,60	3.995,60	3.995,60
	112	II. di segala	3.175,60	3.175,60	3.175,60	3.175,60	3.019,35	3.019,35	3.019,35	3.019,35
	115	III. di orzo	3.516,25	3.516,25	3.516,25	3.516,25	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	118	IV. di avena	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.952,50	2.796,25	2.796,25	2.796,25	2.796,25
	122	V. di granturco	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.638,75	2.482,50	2.482,50	2.482,50	2.482,50
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.963,10	2.806,85	2.806,85	2.806,85	2.806,85
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.733,75	2.733,75	2.733,75	2.733,75
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:								
	138	I. di frumento	7.363,75	7.363,75	7.363,75	7.363,75	7.051,25	7.051,25	7.051,25	7.051,25
	142	II. di segala	5.640,60	5.640,60	5.640,60	5.640,60	5.328,10	5.328,10	5.328,10	5.328,10
	145	III. di orzo	6.901,25	6.901,25	6.901,25	6.901,25	6.588,75	6.588,75	6.588,75	6.538,75
	148	IV. di avena	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.482,50	5.482,50	5.482,50	5.482,50
	152	V. di granturco	4.693,10	4.693,10	4.693,10	4.693,10	4.380,60	4.380,60	4.380,60	4.380,60
	155	VI. di riso	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.522,50	4.522,50	4.522,50	4.522,50
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	5.265,60	5.265,60	5.265,60	5.265,60	4.953,10	4.953,10	4.953,10	4.953,10
	165	IX. di sorgo o di durra	5.136,25	5.136,25	5.136,25	5.136,25	4.823,75	4.823,75	4.823,75	4.823,75
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	3.250,60	3.250,60	3.250,60	3.250,60	2.938,10	2.938,10	2.938,10	2.938,10
	175	II. altri	2.138,10	2.138,10	2.138,10	2.138,10	1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	749,35	749,35	749,35	749,35	480,60	480,60	480,60	480,60
		B. altri:								
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.980,60	4.980,60	4.980,60	4.980,60	3.805,60	3.805,60	3.805,60	3.805,60
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.791,85	1.791,85	1.791,85	1.791,85	616,85	616,85	616,85	616,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-1970 al 14-5-70	Paesi terzi dal 15-5-70 al 21-5-70	Paesi terzi dal 22-5 70 al 28-5-70	Paesi terzi dal 29-5-70 al 31-5-70	SAMA e PTOM dal 1°-5-70 al 14-5-70	SAMA e PTOM dal 15-5-70 al 21-5-70	SAMA e PTOM dal 22-5-70 al 28-5-70	SAMA e PTOM dal 29-5-70 al 31-5-70
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.535,60	7.535,60	7.535,60	7.535,60	6.973,10	6.973,10	6.973,10	6.973,10
	04	b. altro	5.772,50	5.772,50	5.772,50	5.772,50	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.426,25	6.426,25	6.426,25	6.426,25	5.863,75	5.863,75	5.863,75	5.863,75
	14	b. non nominato	4.943,75	4.943,75	4.943,75	4.943,75	4.381,25	4.381,25	4.381,25	4.381,25
	21	B. torrefatto	5.668,75	5.668,75	5.668,75	5.668,75	5.106,25	5.106,25	5.106,25	5.106,25
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	1.791,85	1.791,85	1.791,85	1.791,85	729,35	729,35	729,35	729,35
	04	II. amido di riso	1.783,75	1.670,00	1.783,75	1.593,75	190,00	76,25	190,00	zero
	07	III. amido di frumento	3.503,10	3.503,10	3.503,10	3.503,10	2.440,60	2.440,60	2.440,60	2.440,60
	14	IV. fecola di patate	1.791,85	1.791,85	1.791,85	1.791,85	729,35	729,35	729,35	729,35
	18	V. altri	1.791,85	1.791,85	1.791,85	1.791,85	365,00	365,00	365,00	365,00
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	13.812,50	13.812,50	13.812,50	13.812,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50
	05	II. altri	10.281,25	10.281,25	10.281,25	10.281,25	906,25	906,25	906,25	906,25
	08	B. torefatti	13.812,50	13.812,50	13.812,50	13.812,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50	4.437,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati;								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.951,85	5.951,85	5.951,85	5.951,85	951,85	951,85	951,85	951,85
	06	b. altri	4.166,85	4.166,85	4.166,85	4.166,85	729,35	729,35	729,35	729,35
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.951,85	5.951,85	5.951,85	5.951,85	951,85	951,85	951,85	951,85
	09	b. non nominati	4.166,85	4.166,85	4.166,85	4.166,85	729,35	729,35	729,35	729,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-5-70 al 14-5-70	Paesi terzi dal 15-5-70 al 21-5-70	Paesi terzi dal 22-5-70 al 28-5-70	Paesi terzi dal 29-5-70 al 31-5-70	SAMA e PTOM dal 1°-5-70 al 14-5-70	SAMA e PTOM dal 15-5-70 al 21-5-70	SAMA e PTOM dal 22-5-70 al 28-5-70	SAMA e PTOM dal 29-5-70 al 31-5-70
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . .	5.951,85	5.951,85	5.951,85	5.951,85	951,85	951,85	951,85	951,85
	12	II. altri	4.166,85	4.166,85	4.166,85	4.166,85	729,35	729,35	729,35	729,35
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso . . .	964,35	964,35	964,35	964,35	964,35	964,35	964,35	964,35
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.543,10	1.543,10	1.543,10	1.543,10	1.543,10	1.543,10	1.543,10	1.543,10
	07	2. non nominati	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.076,85
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso . . .	771,85	771,85	771,85	771,85	771,85	771,85	771,85	771,85
	14	b. altri	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.086,85	3.086,85

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

AVVERTENZE

I. — Nella Tabella dei prelievi applicabili dal 1° maggio 1969 al 31 maggio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) alla pag. 2919, colonna 7ª, rigo 20° (cereali mondati di sorgo o di durra, v.d. 11.02-B-VIII stat. 072) da SAMA e PTOM, prelievo dal 1° maggio 1969 all'8 maggio 1969, leggere 4.848,75 anzichè 4.848,85.

II. — Nella Tabella dei prelievi applicabili dal 1° giugno 1969 al 30 giugno 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 12 maggio 1970, per i prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), le aliquote dei prelievi sottoindicati devono leggersi come segue:

pag. 2958, v.d. 11.01-D stat. 12 (farina di avena), colonna 6ª, rigo 3°, prelievo dal 20 giugno 1969 al 24 giugno 1969, leggere 5.323,10 anzichè 5.223,10;

pag. 2960, v.d. 11.02-E-II stat. 142 (fiocchi di segala), colonna 6ª, rigo 11°, prelievo dal 20 giugno 1969 al 24 giugno 1969, leggere 5.386,25 anzichè 4.386,25;

pag. 2960, v.d. 11.02-E-III stat. 145 (fiocchi di orzo), colonna 6ª, rigo 12°, prelievo dal 20 giugno 1969 al 24 giugno 1969, leggere 6.813,75 anzichè 6.813,85;

pag. 2961, v.d. 11.07-A-I-a. stat. 01 (Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma di farina), colonne 9ª e 10ª, rigo 1°, prelievi dal 1° giugno 1969 al 12 giugno 1969 e dal 13 giugno 1969, leggere 6.522,50 anzichè 6.525,50.

(6534)

BANCA D'ITALIA

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 29 aprile 1970 « Modifica dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 26 maggio 1970, dove è scritto: « Art. 86 » leggasi: « Art. 85 ».

(6825)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(6816)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 dicembre 1969 dal sig. Cavalich Severino, nato a Villa Decani (Pola) l'8 settembre 1926, residente a Trieste, in via F. Severo 141, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cavalli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cavalich Severino è ridotto nella forma italiana di Cavalli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Jerman Romana, nata a Maresego il 12 febbraio 1931, moglie;

Cavalich Salvatore, nato a Capodistria il 30 ottobre 1949, figlio;

Cavalich Rodolfo, nato a Villa Decani il 14 dicembre 1951, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 giugno 1970

p. *Il prefetto*: MICELI

(6728)

Riduzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/147 S. Dorligo della Valle di data 10 dicembre 1932, con il quale il cognome del sig. Hrvatič Giovanni Antonio, nato a S. Giuseppe della Chiusa, frazione del comune di S. Dorligo della Valle, il 16 gennaio 1912, ed ivi residente al n. 82, venne ridotto in forma italiana di « Cervani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 11 giugno 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Hrvatič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/147 S. Dorligo della Valle di data 10 dicembre 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Cervani Giovanni Antonio, è restituito nella sua forma originaria di « Hrvatič ».

Analoga restituzione ha effettuato anche nei confronti della moglie del predetto, Giuliani Pierina nata a S. Dorligo della Valle il 22 maggio 1920.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 giugno 1970

p. *Il prefetto*: MICELI

(6729)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorsi pubblici, per esami, a cento posti di segretario di 3ª classe

Art. 1.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per complessivi cento posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di segreteria di categoria di concetto.

Al personale in servizio presso l'istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con rapporto d'impiego temporaneo disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè, in continuità di tale rapporto d'impiego, alla data della deliberazione del presidente dell'istituto di cui al successivo art. 11, è riservato il 40 per cento dei posti da conferire ai vincitori dei concorsi. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine stabilito dalle rispettive graduatorie.

I concorsi si riferiscono alle seguenti regioni:

Regioni	Posti messi a concorso
Liguria, Piemonte e Val d'Aosta	22
Veneto, Friuli e Venezia Giulia	14
Lombardia	28
Emilia Romagna	12
Regioni centrali e Sardegna	12
Regioni meridionali e Sicilia	12
Totale	100

I candidati possono partecipare ad un solo concorso e, pertanto, dovrà essere indicata nella domanda di ammissione la regione per la quale si intende concorrere.

I candidati che nella domanda dovessero omettere tale indicazione saranno ammessi al concorso relativo alla regione o gruppo di regioni nella cui circoscrizione risiedono.

I vincitori di concorso non potranno essere trasferiti prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella sede di primo impiego.

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi è prescritto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di maturità classica o scientifica;

B) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) A cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salve le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

C) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Il personale in servizio presso l'istituto è ammesso a partecipare ai concorsi purchè provvisto, alla prescritta data, di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Può altresì partecipare ai concorsi il personale in servizio presso l'Istituto, in deroga al requisito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che, alla prescritta data, rivesta qualifica non inferiore a quella di applicato di 1ª classe o altra qualifica corrispondente dei ruoli della categoria esecutiva, purchè sia in possesso del titolo di studio prescritto per la categoria di appartenenza.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

L'accertamento dei requisiti per i vincitori dei concorsi in servizio presso l'Istituto verrà effettuato sulla base della documentazione inserita nei rispettivi fascicoli personali. Per i documenti soggetti a scadenza e per i documenti che non dovessero risultare già acquisiti dall'istituto il personale interessato è tenuto a trasmetterli nello stesso termine perentorio di cui all'art. 10 del presente bando.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - casella postale n. 10750, Roma-Eur, e dovranno pervenire a mezzo raccomandata alla direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande, a pena di esclusione dai concorsi, dovranno essere intestate o indirizzate esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro delle domande, alcun tramite, ne degli uffici periferici dell'istituto, ne di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'istituto oltre il prescritto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) la regione per la quale intendono concorrere;

b) il cognome e il nome;

c) la data ed il luogo di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi, ad indicarli;

d) la residenza;

e) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione;

o) di essere a conoscenza che non sarà trasferito a sede diversa da quella di primo impiego per almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrrente; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'istituto è sufficiente il visto del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto inerenti i concorsi saranno effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina di una commissione esaminatrice per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due esperti nelle materie che formano oggetto delle prove d'esame;

il direttore generale dell'istituto od uno dei vice direttori generali; uno dei vice direttori generali o un direttore centrale dell'istituto.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con la qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame il presidente dell'istituto provvederà per ciascuna sede d'esame, eccezion fatta per quelle in cui opereranno le commissioni esaminatrici, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Presidente:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Membri:

due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo.

Segretario:

un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ad integrare, con propri atti, le commissioni esaminatrici di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una orale.

Le materie sulle quali verteranno le anzidette prove sono indicate, per tutti i concorsi, nel programma annesso al presente bando di cui forma parte integrante.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale le commissioni esaminatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di precedenza o preferenza nella nomina i concorrenti sono tenuti ad inviare, a pena di decadenza dai relativi benefici, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, i seguenti documenti:

a) insigniti di medaglia al valore militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nelle lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dallo internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorsi saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori dei concorsi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori di concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in

bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civile per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, numero 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dello art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori dei concorsi è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso lo istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di segreteria.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori dei concorsi che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni — ROMA-EUR - Casella postale n. 10750.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . codice postale . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di segreteria, per la regione di . . . . (2), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . . . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . . . (3);

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di non essere provvisto di nessuno dei titoli che danno diritto a precedenza o a preferenza nella nomina oppure di essere in possesso dei seguenti titoli . . . . . . (6).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . . . .

(firma)

. . . . (7)

Luogo e data . .

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Deve essere indicata la regione per la quale si intende concorrere. L'omissione di tale indicazione comporterà l'esclusione dal concorso.

(3) Il personale dell'istituto che partecipa ai concorsi in deroga al requisito del titolo di studio, ai sensi di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 3 del bando, deve indicare la qualifica ricoperta nonchè il titolo di studio di cui è in possesso.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(6) Indicare i titoli posseduti di cui all'art. 9 del bando.

(7) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: elementi di diritto privato; legislazione sociale.

1) *Elementi di diritto privato*:

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e di agire;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità od inefficacia;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti dell'obbligazione.

2) *Legislazione sociale*:

la legislazione sociale in generale; i soggetti: lo Stato, gli Enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori. La disciplina amministrativa del lavoro in generale;

le assicurazioni sociali; i soggetti delle assicurazioni sociali;

i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;

le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;

il sistema assistenziale dell'INAM;

l'organizzazione strutturale e funzionale dell'INAM.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre: elementi di diritto amministrativo; elementi di diritto del lavoro.

a) *Elementi di diritto amministrativo*:

concetto del diritto amministrativo;

le fonti del diritto amministrativo;

i soggetti del diritto amministrativo: soggetti attivi e soggetti passivi;

i rapporti di diritto amministrativo;

gli atti amministrativi: nozione, requisiti ed efficacia; i vizi degli atti amministrativi e la loro sanabilità;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione;

la giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: organi loro competenze.

b) *Elementi di diritto del lavoro*:

le fonti e gli elementi essenziali del rapporto di lavoro;

costituzione e cessazione del rapporto; principali obbligazioni delle parti.

(6978)

Concorsi pubblici, per esami, a duecento posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva per le mansioni di dattilografo.

Art. 1.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a complessivi duecento posti nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine di categoria esecutiva per le mansioni di dattilografo.

Al personale in servizio presso l'istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con rapporto d'impiego temporaneo disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè, in continuità di tale rapporto d'impiego, alla data della deliberazione del presidente dell'istituto di cui al successivo art. 11, è riservato il 40 per cento dei posti da conferire ai vincitori dei concorsi. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine stabilito dalle rispettive graduatorie.

I concorsi si riferiscono alle seguenti regioni:

Regioni	Posti messi a concorso
Liguria, Piemonte e Val d'Aosta	30
Veneto, Friuli e Venezia Giulia	25
Lombardia	45
Emilia Romagna	25
Regioni centrali e Sardegna	45
Regioni meridionali e Sicilia	30
Totale	200

I candidati possono partecipare ad un solo concorso e, pertanto, dovrà essere indicata nella domanda di ammissione la regione per la quale si intende concorrere.

I candidati che nella domanda dovessero omettere tale indicazione saranno ammessi al concorso relativo alla regione o gruppo di regioni nella cui circoscrizione essi risiedono.

I vincitori di concorso non potranno essere trasferiti prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella sede di primo impiego.

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi è prescritto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

B) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del de-

creto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salve le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

C) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

L'accertamento dei requisiti per i vincitori dei concorsi in servizio presso l'istituto verrà effettuato sulla base della documentazione inserita nei rispettivi fascicoli personali. Per i documenti soggetti a scadenza e per i documenti che non dovessero risultare già acquisiti dall'istituto il personale interessato è tenuto a trasmetterli nello stesso termine perentorio di cui all'art. 10 del presente bando.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - casella postale n. 10750, Roma-EUR, e dovranno pervenire a mezzo raccomandata alla direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande, a pena di esclusione dai concorsi, dovranno essere intestate o indirizzate esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro delle domande, alcun tramite, nè degli uffici periferici dell'istituto, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'istituto oltre il prescritto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) la regione per la quale intendono concorrere;

b) il cognome e il nome;

c) la data ed il luogo di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi, ad indicarli;

d) la residenza;

e) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione;

o) di essere a conoscenza che non sarà trasferito a sede diversa da quella di primo impiego per almeno cinque anni.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrrente; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'istituto è sufficiente il visto del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto inerenti i concorsi saranno effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina di una commissione esaminatrice per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due esperti nelle materie che formano oggetto delle prove d'esame;

il direttore generale dell'istituto od uno dei vice direttori generali;

uno dei vice direttori generali o un direttore centrale dell'istituto.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con la qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame il presidente dell'istituto provvederà per ciascuna sede d'esame, eccezion fatta per quelle in cui opereranno le commissioni esaminatrici, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Presidente:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Membri:
due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo.

Segretario:
un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ad integrare, con propri atti, le commissioni esaminatrici di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 6.

Sono fissate le seguenti prove di esame:

a) una prova scritta consistente in un componimento di italiano su argomenti di cultura generale;

b) una prova di dattilografia consistente in un saggio di copiatura;

c) una prova orale su:

1) cenni sul sistema previdenziale in Italia con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie gestita dall'INAM;

2) elementi di educazione civica;

d) una delle seguenti prove facoltative: 1) saggio di scrittura stenografica sotto dettatura e relativa trascrizione dattilografica; 2) perforazione di schede meccanografiche su tracciato prestabilito o registrazione di nastro magnetico su tracciato prestabilito.

I candidati possono sostenere solo una delle anzidette prove facoltative.

Art. 7.

Alla prova orale ed a quella facoltativa saranno ammessi solo i candidati che avranno riportati nella prova scritta ed in quella pratica di dattilografia rispettivamente la votazione di sette decimi.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Per la valutazione della prova facoltativa la commissione esaminatrice disporrà di un punteggio fino ad un massimo di tre punti.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza nella nomina i concorrenti sono tenuti ad inviare, a pena di decadenza dai relativi benefici, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, i seguenti documenti:

a) insigniti di medaglia al valore militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendenvano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dallo internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Le graduatorie di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando il punto riportato nella prova scritta, nella prova di dattilografia, nella prova orale e nella prova facoltativa.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorsi saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale dichiarerà i vincitori dei concorsi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori di concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempre chè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, numero 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dello art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificati dei carichi pendenti;

5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori dei concorsi è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso lo istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di Ordine.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori dei concorsi che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, ad altrettante nomine secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni — ROMA-EUR - Casella postale n. 10750

Il sottoscritto nato a (provincia di . .) il . . (1) e residente in . . (provincia di . .) via . n. . . codice postale . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso nella qualifica iniziale del ruolo d'ordine, per la regione di . . (2), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . del .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso del diploma di . conseguito il . . presso . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . .,

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di non essere provvisto di nessuno dei titoli che danno diritto a precedenza o a preferenza nella nomina oppure di essere in possesso dei seguenti titoli . . . . (5).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo .

. . . . . (6)

(firma)

Luogo e data . .

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Deve essere indicata la regione per la quale si intende concorrere. L'omissione di tale indicazione comporterà l'esclusione dal concorso.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Indicare i titoli posseduti di cui all'art. 9 del bando.

(6) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

(6979)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per duemilasettecento borse di studio a favore dei figli dei dipendenti statali in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato » - Anno scolastico 1970-1971.

1. — *Borse di studio messe a concorso*

Per l'anno scolastico o accademico 1970-71 è indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di duemilasettecento borse di studio, così ripartite:

a) n. 1300 da L. 65.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno scolastico 1970-71, si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori previste dall'ordinamento statale ed alle quali si può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) n. 300 da L. 65.000 ciascuna, per gli studenti che si iscrivano alle classi successive alla prima delle scuole medie superiori;

c) n. 250 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno accademico 1970-71, si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto statale di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

d) n. 750 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti dell'università o di istituti statali di istruzione superiore, escluse le accademie militari, i quali, nell'anno accademico 1970-71, frequentino corsi successivi al primo;

e) n. 100 da L. 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico o accademico 1970-71.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse sono state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

2. — *Requisiti per l'ammissione*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti statali in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato » in forza dello art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, oppure in forza di successive disposizioni di legge. Sono, quindi, esclusi i figli: dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; dei dipendenti degli uffici locali o agenzie dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni; dei dipendenti delle ricevitorie del lotto; dei dipendenti non di ruolo che, avendo optato per l'assicurazione

generale invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S., non sono ammessi al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo;

b) non essere in ritardo negli studi per più di due anni e, per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione, o il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1969-70, con una votazione o con una media non inferiori, a seconda della scuola già frequentata, a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10, se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali, fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con media non infeirore a 24/30. Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

3. — *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

Le domande di partecipazione al concorso, corredate da tutti i documenti di cui al successivo paragrafo 4), debbono pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali — Servizio assistenza climatica e scolastica — Ufficio 23° — via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 Roma - entro i seguenti, improrogabili termini:

30 settembre 1970, per gli aspiranti che, nell'anno scolastico 1969-70, abbiano frequentato le scuole medie;

30 settembre 1970, per gli aspiranti che avendo conseguito nell'anno scolastico 1969-70 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1970-71;

31 marzo 1971, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1969-70, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4), giungeranno, nei suddetti termini, alla Direzione generale dell'ENPAS. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre Amministrazioni o presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Nelle domande, firmate dal genitore iscritto al fondo di previdenza, deve essere precisato il corso di studi che il concorrente intende seguire.

Domande e documenti da produrre sono esenti dalle tasse di bollo ai sensi dell'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'ENPAS.

4. — *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i documenti che seguono:

a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del genitore dipendente statale, iscritto al fondo di previdenza, da cui risultino carriera, qualifica e grado rivestito dal medesimo alla data del presente bando di concorso, ovvero, se trattasi di militare, la posizione di stato giuridico in cui il militare stesso si trova. Per il personale civile non di ruolo, la dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dovrà precisare che il dipendente è stato ammesso al trattamento di quiescenza riservato al personale di ruolo e che non è stata esercitata opzione nei confronti dell'I.N.P.S. per l'assicurazione generale invalidità e vecchiaia. Per i dipendenti di sesso femminile, deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico;

b) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

c) certificato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

d) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

e) dichiarazione del capo di famiglia da cui risulti la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, siano già assistiti con borse di studio o sussidi scolastici da parte di altri enti e se abbiano già in precedenza ottenuto borse di studio dall'ENPAS;

f) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

g) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1969-70. Nel caso in cui detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati, ancorchè autorizzati;

h) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'università dal quale risulti:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1970-71;

gli esami superati durante gli anni già frequentati col voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto, negli anni di corso già frequentati, tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà;

i) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie:

certificato dell'università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè la data dell'esame stesso;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso medesimo sarà tenuto nello anno accademico 1970-71. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

Non sono ammesse copie fotostatiche di documenti se non autenticate da un notaio o dall'autorità stessa che ha rilasciato il documento originale.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura: « Per uso borsa di studio ENPAS ».

5. — *Modalità per le graduatorie*

Essendo il concorso per titoli, i concorrenti saranno suddivisi in tre distinte categorie, graduate nel seguente ordine di precedenza:

1) figli di padre dipendente statale o di madre dipendente statale capo famiglia;

2) figli di madre dipendente statale non capo famiglia;

3) figli di iscritti che, per lo stesso concorrente o per altri figli, abbiano ottenuto un precedente beneficio.

Nell'ambito di ciascuna delle tre suddette categorie, i concorrenti saranno graduati in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza fra la età e la classe frequentata, del carico familiare e della condizione economica del nucleo familiare, dando la precedenza agli orfani di guerra.

A seguito dell'attuale concorso, potrà essere concessa, per ogni nucleo familiare, soltanto una borsa di studio. Qualora partecipino al concorso due o più figli di uno stesso iscritto, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desidera sia data la preferenza nel conferimento del beneficio.

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Roma, addì 25 maggio 1970

Il commissario straordinario: VALENTINI

(6878)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a otto posti di psicologo di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo psicotecnico.

Su « Notizie dell'ENPI » n. 17 del 9 giugno 1970, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei nel concorso pubblico per esami a otto posti di psicologo di 2ª classe in prova nella categoria direttiva, ruolo psicotecnico, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 10 aprile 1969.

(6921)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 15, dell'11 giugno 1970, al Bollettino ufficiale n. 4 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1970, registro n. 3, foglio n. 293, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a 125 posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

(6767)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami ad un posto d'assistente di aerodinamica applicata al volo nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1969, registro n. 32 Difesa, foglio n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1969, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto d'assistente di aerodinamica applicata al volo nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica;

Considerato che entro i termini prescritti dal bando di concorso non è pervenuta alcuna domanda valida di partecipazione;

Visto il foglio n. TAA/2/1/2136/G.34-2/1 datato 25 settembre 1969 con il quale l'Accademia aeronautica di Pozzuoli ha proposto di estendere la partecipazione al concorso a tutti i concorrenti forniti di diploma di laurea in ingegneria;

Ritenuta, nell'interesse dell'amministrazione, l'opportunità di non limitare la partecipazione al concorso stesso ai soli candidati forniti di laurea in ingegneria-aeronautica, onde assicurare una più larga partecipazione di candidati in modo di poter conseguire una migliore selezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi d'insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo d'età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Decreta:

Sono riaperti per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso di che trattasi.

Per l'ammissione allo stesso concorso i concorrenti debbono essere in possesso di laurea universitaria in ingegneria.

Resta ferma ogni altra prescrizione contenuta nel medesimo bando che non venga modificata con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1970
Registro n. 33, *foglio n.* 133

(6834)

Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di fisico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 37 Difesa, foglio n. 317, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattordici posti di fisico aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di fisico aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1969, è così composta:

Paroli dott. Augusto, consigliere di Stato, presidente;

Giulianini prof. Arturo, ordinario di fisica tecnica presso l'Università di Bologna, membro;

Gasparini prof. Ferdinando, ordinario di elettrotecnica presso l'Università di Napoli, membro;

Giotto dott. Walter, ispettore generale, membro;

Lucernoni dott. Giovanni, direttore di divisione, membro;

Grazioli Ulderico, ten. col. del genio navale, membro aggiunto per la prova di lingua inglese;

Carducci Agostini Giovanni, capitano armi navali, membro aggiunto per la prova di lingua francese;

Bruno Cesare, capitano armi navali, membro aggiunto per la prova di lingua tedesca.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il consigliere di 1ª classe dott. Luigi Monaco.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1957, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1970
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 140

(6874)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentoottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della difesa.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentoottantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della difesa, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 30 settembre 1969, avranno luogo nei giorni 8 e 9 settembre 1970, con inizio alle ore 8, presso il Palazzo dello sport ed il Palazzo dei congressi - Roma-Eur.

(6875)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale n. 6, del 27 giugno 1970, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1968.

(6841)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1970, messo in distribuzione il 27 giugno 1970, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coeff. 402) della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria, indetto con il decreto ministeriale 4 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 13 ottobre 1966.

(6795)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di anatomia dell'Università di Bologna.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di anatomia dell'Università di Bologna si svolgeranno presso l'istituto di anatomia comparata anim. dom. dell'Università di Bologna, con inizio il giorno 14 settembre alle ore 9.

(6873)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6289/1.18 concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto; concorso indetto con decreto del medico provinciale n. 17772 del 13 novembre 1968;
Atteso che i dottori Manzon Vincenzo e Pinto Bruno, dichiarati vincitori, rispettivamente, delle condotte di Casal di Principe e Fontegreca, sono da ritenersi rinunciatari alla nomina delle condotte medesime;
Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 6288/1.18 del 16 maggio 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 6289/1.18 citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
il dott. Nicola Mastroianni viene dichiarato vincitore della condotta di Casal di Principe in luogo del dott. Vincenzo Manzon, rinunciatario;
il dott. Mario Esposito, viene dichiarato vincitore della condotta il Fontegreca, in luogo del dott. Bruno Pinto, rinunciatario.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 3 luglio 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(7048)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3766 del 10 giugno 1969 con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina alla data del 30 aprile 1969;
Visto il proprio decreto n. 3019 del 5 maggio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Ventotene ha rinunciato alla condotta assegnatagli;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della stessa sede al candidato che segue in graduatoria;
Tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Profazio Antonio, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Ventotene.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Latina, addì 6 luglio 1970

Il medico provinciale: REALMUTO

(7004)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1970, n. 24.

Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

(*Disposizioni preliminari*)

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, per quanto di competenza della Regione e nel quadro di una politica di programmazione economica e di massima occupazione che favorisca il rientro degli emigrati, promuove, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori emigrati del Friuli-Venezia Giulia e delle loro famiglie.

Al coordinamento degli interventi regionali rivolti a tale scopo provvede l'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, avvalendosi di un apposito ufficio nell'ambito del Servizio del lavoro e dell'assistenza sociale.

CAPO II

(*Consulta regionale dell'emigrazione*)

Art. 2.

Presso l'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato è istituita la Consulta regionale dell'emigrazione.

La Consulta è composta:

dall'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, che la presiede;

da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale;

da un rappresentante della comunità carnica;

da quindici rappresentanti degli emigrati, designati dai principali enti ed associazioni, con sede nella regione, che operano a favore degli stessi, almeno dieci dei quali lavorino all'estero da non meno di due anni;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative;

da quattro rappresentanti degi istituti di patronato e di assistenza sociale che maggiormente si occupano dell'assistenza agli emigrati;

da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

da un rappresentante delle camere di commercio della regione;

da un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro all'uopo autorizzato dall'amministrazione di appartenenza;

da un rappresentante designato dall'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, scelto fra i funzionari della carriera direttiva;

da due esperti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, nominato dall'Assessore.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore.

I componenti della Consulta restano in carica per la durata di 4 anni.

Art. 3.

La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita, all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quadriennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.

Art. 4.

La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) esprime parere in materia di emigrazione con riferimento alla programmazione regionale ed ai problemi della massima occupazione;

b) propone soluzioni sui problemi relativi all'emigrazione, con riferimento a quelli economici ed assistenziali che interessano gli emigrati ed i loro familiari;

c) esprime parere sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata all'assistenza a favore degli emigrati nonchè sui criteri di applicazione.

Art. 5.

Entro sei mesi dall'insediamento della Consulta, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, sentita la Consulta stessa, delibera il regolamento per il suo funzionamento.

Il regolamento è emanato ai sensi dell'art. 42, lettera *b*), dello statuto regionale.

CAPO III

(*Interventi per l'assistenza materiale*)

Art. 6.

Per sovvenire i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che versino in disagiate condizioni economiche, i comuni di residenza sono autorizzati a prestare, secondo i casi, le seguenti forme di assistenza:

a) rimborso delle spese di viaggio, sostenute, per sè e per i propri familiari, dal lavoratore emigrato che, dopo almeno un biennio di assenza, rientri definitivamente in patria, per assumere un posto di lavoro nell'ambito del territorio regionale ovvero per invalidità o vecchiaia;

b) indennità di prima sistemazione ai lavoratori emigrati che, dopo almeno un biennio di assenza, rientrino definitivamente in patria per assumere un posto di lavoro nell'ambito del territorio regionale;

c) concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, ai lavoratori emigrati che, dopo una lunga assenza, rientrino definitivamente in patria, per invalidità o vecchiaia, e siano privi di assistenza familiare;

d) contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale, fuori dei casi in cui tali spese, per legge o per altro titolo, debbano essere assunte integralmente da altri enti od istituzioni;

e) sussidi straordinari a lavoratori emigrati che si trovino in difficili situazioni di bisogno.

CAPO IV

(*Provvidenze a favore dei figli dei lavoratori emigrati*)

Art. 7.

Al medesimo fine, di cui all'articolo precedente, i comuni di residenza sono altresì autorizzati ad assumersi, in tutto od in parte, la spesa necessaria per l'accoglimento ed il mantenimento, in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre un anno.

CAPO V

(*Disposizioni comuni ai capi III e IV*)

Art. 8.

Nel dare attuazione a quanto previsto dai due precedenti capi, le amministrazioni comunali osserveranno le direttive che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, riterrà di stabilire al precipuo scopo di assicurare che la concessione delle provvidenze avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale.

Art. 9.

L'accertamento che le deliberazioni comunali di concessione delle provvidenze siano conformi alle prescrizioni, di cui agli articoli precedenti, è eseguito dai comitati provinciali di controllo nell'esercizio dell'ordinario controllo di legittimità che ad essi compete ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 10.

Le somme erogate dai comuni a norma degli articoli 6 e 7 sono rimborsate, trimestralmente, dall'Amministrazione regionale, purchè ogni singolo importo sia stato previamente comunicato all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato e quest'ultimo, prima di ciascuna erogazione, abbia dato conferma dell'esistenza della copertura per il rimborso.

Al rimborso si provvede con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, in base all'elenco delle erogazioni effettuate nel trimestre da ciascun comune.

Nell'elenco sono riportati, per ciascuna erogazione, gli estremi dell'atto deliberativo, la menzione della sua esecutività, gli estremi della conferma prevista dal primo comma e l'indicazione della data del versamento. L'elenco deve, inoltre, essere munito dell'attestazione, a firma del Sindaco, che tutte le erogazioni furono regolarmente eseguite.

CAPO VI

(Assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati)

Art. 11.

Al fine di favorire l'inserimento dei figli dei lavoratori emigrati nella vita della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio, per la frequenza — anche con asssistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario — di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale.

A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assistenza dell'ENAOLI, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire speciali assegni di studio per facilitare, anche da parte di altri enti od istituti, l'assistenza scolastica convittuale analoga a quella prestata dall'ENAOLI.

All'istituzione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali di concerto con l'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

Gli assegni di studio sono attribuiti mediante concorso.

Le procedure di concorso sono stabilite con norme regolamentari, ai sensi degli articoli 42, lettera *b*), e 46 dello statuto regionale.

CAPO VII

(Formazione professionale dei lavoratori emigrati)

Art. 12.

L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire la collocazione al lavoro in patria, è autorizzata a concorrere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori emigrati che rientrano, mediante lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale e ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, di appositi corsi straordinari di formazione professionale, eventualmente anche per tecnici e dirigenti di azienda.

CAPO VIII

(Sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni che operano a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie)

Art. 13.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere speciali sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

All'assegnazione delle sovvenzioni si provvede con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

L'erogazione è disposta con decreto dell'Assessore che ne dà notizia agli organi competenti dello Stato.

E' fatto obbligo a chi ha la rappresentanza dell'ente o dell'associazione o dell'istituzione di fornire all'ufficio per i problemi dell'emigrazione, entro il termine stabilito dall'Assessore, la dimostrazione dell'impiego della sovvenzione ottenuta.

CAPO IX

(Agevolazioni per acquisto, costruzione, ammodernamento e ampliamento di case di abitazione)

Art. 14.

Salvo quanto precisato nel terzo comma, nei confronti dei lavoratori emigrati o loro coniugi, non legalmente separati, la legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, si applica con le seguenti deroghe:

a) la misura del contributo, previsto dall'art. 2 della legge, è pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento, calcolata in base al tasso contrattuale, ed una semestralità di ammortamento, calcolata al tasso annuo del 2 per cento; tuttavia, la riduzione del tasso contrattuale non può mai essere superiore a 6 punti;

b) detto contributo, nella misura di cui alla lettera *a*), può essere concesso anche per l'ammodernamento e per l'ampliamento dell'alloggio, di cui il richiedente sia proprietario;

c) il capitale mutuato per l'ammodernamento e per l'ampliamento può essere ammesso a contributo per un importo non superiore a lire 5 milioni, entro il limite del 75 per cento della spesa necessaria;

d) nella concessione dei contributi, a parità di data di presentazione delle domande, hanno titolo di preferenza, rispetto ad ogni altro richiedente, i lavoratori emigrati e loro coniugi non legalmente separati; nell'ambito dell'anzidetta categoria, sono poi preferiti quelli che contraggono i mutui con Istituti di credito indicati dall'amministrazione regionale;

e) la causa di esclusione dai benefici, prevista dall'articolo 5, lettera *a*), della legge citata, non opera, se trattasi di lavoratore emigrato che, prima dell'espatrio, risiedeva nel comune dove è da attuare l'iniziativa edilizia.

In dipendenza delle deroghe, di cui al primo comma, le norme connesse con quelle derogate si osservano in quanto applicabili.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se, alla data di presentazione della domanda di contributo, il lavoratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre 6 mesi.

Art. 15.

La commissione di cui all'art. 12 della citata legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è integrata con un funzionario designato dall'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato.

CAPO X

(Interventi diretti dell'amministrazione regionale)

Art. 16.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato.

Art. 17.

Al medesimo scopo, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine.

Art. 18.

Gli interventi previsti dall'art. 16 e dall'art. 17 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, rispettivamente, con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato e con decreto del Presidente della Giunta medesima.

CAPO XI

(*Disposizioni finanziarie*)

Art. 19.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1973, la spesa di lire 150 milioni, così ripartita:

a) lire 75 milioni per gli interventi di cui all'art. 6;
b) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 7;
c) lire 15 milioni per gli interventi di cui all'art. 11;
d) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 12;
e) lire 20 milioni per gli interventi di cui all'art. 13;
f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 16;
g) lire 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 17.

Art. 20.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 sono istituiti i seguenti capitoli:

al Titolo I — sezione IV — Rubrica n. 10 — Categoria IV.

Cap. n. 317 con la seguente denominazione: «Rimborso ai comuni delle somme erogate ai lavoratori emigrati per le spese di viaggio sostenute, anche per i propri familiari, in seguito al rientro definitivo in patria. Indennità di prima sistemazione e concorso nelle spese di ricovero, in case di riposo, di lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in patria. Sussidi straordinari in situazioni di bisogno e contributi per spese di malattia e di ricovero in ospedale» e con lo stanziamento di lire 75 milioni.

Cap. n. 318 con la seguente denominazione: «Rimborso ai comuni delle spese sostenute per l'accoglimento ed il mantenimento, in colonie marine e montane, dei figli dei lavoratori emigrati che lavorano all'estero da oltre un anno» e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

Cap. n. 319 con la seguente denominazione: «Sovvenzioni ad enti, associazioni ed istituzioni, con sede nella regione, che svolgono attività a carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e dei loro familiari» e con lo stanziamento di lire 20 milioni.

Cap. n. 320 con la seguente denominazione: «Contributi per lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale e ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, di appositi corsi straordinari di formazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione ed il perfezionamento dei lavoratori emigrati» e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 10 — Categoria III.

Cap. n. 303 con la seguente denominazione: «Spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie» e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

al Titolo I — Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria IV.

Cap. n. 206 con la seguente denominazione: «Assegni di studio a favore dei figli e degli orfani dei lavoratori emigrati per la frequenza — anche con assistenza convittuale, quando ciò si rendesse necessario — di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 15 milioni.

al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 2 — Categoria III.

Cap. n. 220 con la seguente denominazione: «Spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari e altre pubblicazioni, che si propongono lo scopo di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine» e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

A favore dei sopracitati capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 10 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 150 milioni di cui al precedente articolo 19, ripartita nelle lettere da *a*) a *g*), fa carico, per l'esercizio finanziario 1970, ai sopraindicati capitoli di nuova istituzione e precisamente al cap. 317 per la lettera *a*); al cap. 318 per la lettera *b*); al cap. 319 per la lettera *e*); al cap. 320 per la lettera *d*); al cap. 303 per la lettera *f*); al cap. 206 per la lettera *c*); e al cap. 220 per la lettera *g*).

L'onere relativo agli esercizi finanziari dal 1971 al 1973 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 21.

Le spese per il funzionamento della Consulta regionale, di cui all'articolo 2 della presente legge, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1970, al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1970, che presenta sufficiente disponibilità, e quella relativa agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 giugno 1970.

BERZANTI

(6653)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.